

# Inquinamento (altre forme di)

## Giurisprudenza (Normativa regionale)

- Norme comunitarie e nazionali
- Norme regionali

### **Sentenza Tar Basilicata 27 marzo 2019, n. 321**

***Elettrosmog - Impianti di telefonia mobile - Autorizzazione - Articolo 87, Dlgs 259/2003 - Qualificazione dell'impianto - Articolo 86, comma 3, Dlgs 259/2003 - Opera di urbanizzazione primaria - Realizzazione dell'impianto a una distanza dalla strada inferiore a quella prescritta dal Codice della strada - Legittimità - Sussistenza***

La realizzazione di una stazione radio per la telefonia mobile **non deve rispettare i limiti** di distanza dalle strade previsti per le costruzioni edilizie.

È quanto ha ricordato il Tar Basilicata (**sentenza 27 marzo 2019, n. 321**) che ha dato ragione a due imprese che si erano viste recapitare da un Comune lo stop ai lavori dopo che avevano ottenuto ai sensi dell'articolo 87 del Dlgs 259/2003 (tramite silenzio-assenso) il via alla realizzazione di una stazione radio per la telefonia mobile. Il Comune sosteneva la legittimità del suo provvedimento di sospensione lavori in base alla circostanza di avere verificato che l'impianto non rispettava le distanze dalla strada previste dalle norme di settore (articolo 26, Dpr 495/1992, Codice della strada).

Il provvedimento del Comune è illegittimo. I Giudici lucani hanno ricordato la costante giurisprudenza per la quale ai sensi dell'articolo 86, comma 3, Dlgs n. 259/2003 gli impianti di telefonia mobile, **essendo qualificati opere di urbanizzazione primaria**, non sono equiparati alle costruzioni edilizie e perciò **possono essere installati** anche ad una distanza dalla strada **inferiore a quelle prescritte** dal regolamento del Codice della Strada. La regola potrebbe essere bypassata solo nel caso in cui lo strumento urbanistico comunale prescrivesse espressamente la distanza minima dalle strade degli impianti di telefonia mobile.

 Parole chiave: **Inquinamento (altre forme di)** | **Autorizzazioni** | **Elettrosmog** | **Impianti**

---

Tar Basilicata  
**Sentenza 27 marzo 2019, n. 321**

Repubblica italiana  
In nome del popolo italiano

Il Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

### **Sentenza**

sul ricorso numero di registro generale 478 del 2018, proposto dalla I. Spa, in persona del legale rappresentante p.t., e dalla T. Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentate e difese dall'avvocato (*omissis*);

contro

— Comune di Potenza, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli (*omissis*) e (*omissis*);

— Provincia di Potenza, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato (*omissis*);

per l'annullamento

del provvedimento del 20 agosto 2018, con il quale il Dirigente dell'Ufficio assetto del territorio del Comune di Potenza ha annullato il silenzio assenso, formatosi, ai sensi dell'articolo 87, comma 9, Dlgs n. 259/2003, sull'istanza, presentata dalla I. Spa e dalla T. Spa il 26 giugno 2017, per l'installazione sul terreno foglio di mappa n. 14, particella n. 2559, sito nella Contrada Botte, di un impianto di telefonia mobile, costituito da un palo portante, alto 36 m., e dalle relative antenne ricetrasmittenti;

Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Potenza e della Provincia di Potenza;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 marzo 2019 il Consigliere (*omissis*) e uditi gli avvocati (*omissis*), per delega dell'avvocato (*omissis*), ed (*omissis*) anche per dichiarata delega dell'avvocato (*omissis*);

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### **Fatto e diritto**

Con istanza del 26 giugno 2017, la I. Spa e la T. Spa chiedevano al Comune di Potenza il rilascio dell'autorizzazione ex articolo 87 Dlgs n. 259/2003 per l'installazione sul terreno foglio di mappa n. 14, particella n. 2559, sito nella Contrada Botte, di un impianto di telefonia mobile, costituito da un palo portante, alto 36 m., e dalle relative antenne ricetrasmittenti.

Dopo la formazione, ai sensi del comma 9 del predetto articolo 87 Dlgs n. 259/2003, del silenzio assenso in data 24 settembre 2017 ed il rilascio del parere radioprotezionistico favorevole da parte dell'Arpab in data 17 luglio 2017, nonché dell'autorizzazione sismica da parte dell'ufficio regionale Difesa del suolo di Potenza in data 22 dicembre 2017, la I. Spa e la T. Spa con nota del 4 maggio 2018 comunicavano l'inizio dei lavori al Comune di Potenza, che con provvedimento ex articolo 27 Dpr n. 380/2001 ingiungeva l'immediata sospensione dei medesimi, in quanto aveva ricevuto da parte dell'Ufficio viabilità della Provincia di Potenza la mail del 24 luglio 2018, con la quale veniva evidenziato che il suddetto impianto di telefonia mobile violava l'articolo 26, comma 2, Dpr n. 495/1992, trovandosi a meno di 20 m. dal confine della Strada provinciale n. 30.

Dopo aver acquisito il referto tecnico del 14 agosto 2018, attestante la distanza del citato impianto di telefonia mobile di 14,20-14,70 m. dalla predetta Strada provinciale n. 30, il Dirigente dell'Ufficio assetto del territorio del Comune di Potenza, con provvedimento del 20.8.2018, annullava il silenzio assenso formatosi, ai sensi dell'articolo 87, comma 9, Dlgs n. 259/2003, sulla suddetta istanza del 26 giugno 2017, specificando che non era decorso il termine di 180 giorni di cui all'articolo 21-nonies, comma 1, legge n. 241/1990, in quanto tale silenzio si era formato il 30 marzo 2018 dopo 90 giorni dal rilascio dell'autorizzazione sismica del 22 dicembre 2017.

La I. Spa e la T. Spa con il presente ricorso, notificato il 22/25/26 ottobre 2018 e depositato il 6 novembre 2018, hanno impugnato il predetto provvedimento del 20 agosto 2018, deducendo:

1) la violazione dell'articolo 86, comma 3, Dlgs n. 295/2003 e dell'articolo 26, comma 2, Dpr n. 495/1992, in quanto gli impianti di telefonia mobile, essendo qualificati, ai sensi del predetto articolo 86, comma 3, Dlgs n. 295/2003, opere di urbanizzazione primaria, non potrebbero essere equiparati alle costruzioni edilizie e perciò potrebbero essere installati anche ad una distanza inferiore a quelle prescritte dal Regolamento del Codice della Strada;

2) l'eccesso di potere per illogicità manifesta, in quanto la distanza di 14,20-14,70 m. dalla Strada provinciale n. 30 non determinerebbe alcun pericolo per la circolazione dei veicoli;

3) la violazione dell'articolo 21-nonies, comma 1, legge n. 241/1990, sia perché il termine di 180 giorni, prescritto da tale norma, avrebbe iniziato a decorrere dal 24 settembre 2017, atteso che, ai sensi dell'articolo 87, comma 9, Dlgs n. 259/2003 il silenzio assenso si sarebbe formato dopo il compimento del termine di 90 giorni dalla presentazione dell'istanza di autorizzazione del 26 giugno 2017, in quanto il parere radioprotezionistico e l'autorizzazione sismica sarebbero necessari rispettivamente solo prima dell'attivazione dell'impianto e prima dell'inizio dei lavori; sia perché il Comune di Potenza non avrebbe tenuto conto delle spese sostenute dalle due società ricorrenti e della prevalenza dell'interesse pubblico, sotteso all'erogazione su tutto il territorio nazionale del servizio di telefonia cellulare.

Si sono costituiti in giudizio il Comune di Potenza e la Provincia di Potenza, sostenendo l'infondatezza del ricorso.

Con ordinanza n. 120 del 22 novembre 2018 questo Tribunale ha accolto la domanda cautelare.

All'Udienza pubblica del 6 marzo 2019 il ricorso è passato in decisione.

Il ricorso è fondato.

Infatti, secondo il condivisibile orientamento giurisprudenziale (cfr. Tar Napoli Sez. VII Sentenze n. 1146 del 3 marzo 2016 e n. 3443 del 12 aprile 2007 e Tar Basilicata sentenza n. 124 dell'11 marzo 2010), richiamato dalle società ricorrenti, la realizzazione delle stazioni radio base per la telefonia mobile non deve rispettare i limiti di distanza dalle strade, previsti per le ordinarie costruzioni edilizie, trattandosi di opere assimilate alle infrastrutture di urbanizzazione primaria.

Mentre non può essere presa in considerazione la Giurisprudenza, citata dalla Provincia di Potenza, atteso che:

1) la sentenza della Sezione II quater del Tar Lazio n. 12607 del 22 dicembre 2017 non ha esaminato il merito della censura, relativa alla distanza degli impianti di telefonia cellulare dalle strade, in quanto ha dichiarato inammissibile il ricorso della W.;

- 2) la sentenza n. 87 del Tar Trento del 16 aprile 2018 ha applicato una precisa disposizione dello strumento urbanistico del Comune di Trento, che stabilisce espressamente la distanza minima dalle strade degli impianti di telefonia mobile;
- 3) le altre sentenze richiamate si riferiscono alla diversa fattispecie disciplinata dall'articolo 28 del Codice della strada, e/o ai vincoli di inedificabilità assoluta, prescritti dallo strumento urbanistico comunale.

Al riguardo, va, altresì, precisato che il richiamo da parte del Comune di Potenza all'articolo 3, comma 1, lettera e), punto 4, Dpr n. 380/2001, il quale comprende tra gli interventi di "nuova costruzione", assentibili con permesso di costruire, "l'installazione di torri e tralicci per gli impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazioni", non coglie nel segno, in quanto, prescindendo dalla circostanza che la predetta norma è stata superata dal successivo articolo 87 Dlgs n. 259/2003, che ha sostituito il permesso di costruire con il rilascio di un'apposita autorizzazione all'esito di un procedimento, in cui vengono esaminati contestualmente gli aspetti edilizi/urbanistici e quelli di carattere sanitario, va rilevato che l'articolo 26, comma 2, Dpr n. 495/1992, nel disciplinare le distanze dal confine stradale, si riferisce alle costruzioni edilizie e non anche alle opere di urbanizzazione primaria e, comunque, il Comune di Potenza non risulta aver adottato nel proprio regolamento edilizio, come il Comune di Trento, un'apposita norma, che preveda la distanza minima degli impianti di telefonia mobile dalle strade.

Pertanto, possono essere assorbiti il secondo ed il terzo motivo di impugnazione.

A quanto sopra consegue l'accoglimento del ricorso e per l'effetto l'annullamento dell'impugnato provvedimento di autotutela del 20 agosto 2018.

Sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese di giudizio, eccetto le spese, relative al Contributo unificato, le quali vanno poste a carico del Comune di Potenza.

## **PQM**

Il Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata accoglie il ricorso in epigrafe e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate, con la condanna del Comune di Potenza al rimborso del Contributo unificato nella misura versata.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2019 con l'intervento dei Magistrati:

*(omissis)*

Depositata in segreteria il 27 marzo 2019.